



TRIBUNALE DI LIVORNO *Ufficio procedure concorsuali*

DECRETO DI APERTURA DEL CONCORDATO MINORE (ART. 74 SS. C.C.I.I.)

Il giudice, dott. Gianmarco Marinai, letta la proposta di concordato minore iscritta al n. 34-1//2024 R.G. presentata da ALESSIO DE LOGU (C.F.DLGLSS78C24E625T);
letta la relazione redatta dal gestore della crisi ed esaminati gli atti allegati, nonché l'integrazione depositata in data odierna
ha emesso il seguente

DECRETO

1. ALESSIO DE LOGU ha proposto ai creditori un concordato che prevede:

- la prosecuzione dell'attività imprenditoriale
- l'apporto di finanza esterna (da parte di ██████████ madre del debitore), per 26.200 euro di cui 350 euro mensili per 72 mensilità e 1.000 euro una tantum entro 120 giorni dall'omologa della proposta.
- la suddivisione dei creditori in 2 classi:
 1. Professionista, cui sarà riconosciuta l'integrale soddisfazione del credito in ragione del fatto che l'assistenza professionale dei legali - obbligatoria ai sensi dell'art. 9 comma 2 - si è resa necessaria per la presentazione e per il deposito della proposta di concordato.
 2. restanti creditori (Agenzia Entrate Riscossione, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Comune di Rosignano Marittimo e Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Livorno), considerati chirografari, in quanto non esistono beni su cui insisterebbero i privilegi, sarà riconosciuta soddisfazione nella misura del 21,56 %.
- che i pagamenti siano eseguiti, in un arco temporale di 6 anni dall'omologa con la finanza esterna, sulla base del seguente piano:

TEMPISTICHE DI PAGAMENTO								
PASSIVO CONCORDATARIO	TOTALE ATTIVO DELLA PROCEDURA PER CATEGORIA	Tempi previsti per il pagamento						
		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
Compenso O.C.C.	4.205,00 €	4.205,00 €	4.205,00 €	-	-	-	-	-
Accantonamento fondo spese procedura & rischi	500,00 €	500,00 €	500,00 €	-	-	-	-	-
Compensi legali (1a classe)	2.712,53 €	2.712,53 €	-	2.712,53 €	-	-	-	-
Agenzia Entrate Riscossione (2a classe)	4.937,62 €	1.064,71 €	-	112,38 €	238,08 €	238,08 €	238,08 €	238,08 €
Camera di Commercio Livorno (2a classe)	195,94 €	42,25 €	-	4,46 €	9,45 €	9,45 €	9,45 €	9,45 €
Comune Rosignano Marittimo (2a classe)	420,00 €	90,57 €	-	9,56 €	20,25 €	20,25 €	20,25 €	20,25 €
Agenzia Entrate Dir. Prov. Livorno (2a classe)	81.550,42 €	17.584,94 €	-	1.856,07 €	3.932,22 €	3.932,22 €	3.932,22 €	3.932,22 €
Totale:	94.521,51 €	26.200,00 €	4.705,00 €	4.695,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €

2. Sussistono i requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura, non trattandosi di concordato in continuità, ma essendo previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

3. Sussiste, senza dubbio, il requisito del sovraindebitamento.

Il ricorrente è titolare ditta individuale, opera in regime forfettario e i ricavi dell'attività, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, sono in larga parte assorbiti dalle spese per il dignitoso sostentamento del medesimo e della sua famiglia e non avendo un patrimonio prontamente liquidabile al di fuori di ciò che ricava dalla propria attività lavorativa autonoma, il De Logu non è in grado di adempiere alle obbligazioni tributarie relative alla pregressa esperienza imprenditoriale.

Nel 2023 ha dichiarato redditi per poco più di € 20.000.

Il ricorrente vive unitamente alla moglie, [REDACTED] (titolare di una piccola impresa da cui ricava entrate per circa 875 euro netti mensili), e ai figli [REDACTED] e [REDACTED] in un immobile di proprietà della moglie gravato da mutuo ipotecario.

L'istante ha allegato di sostenere spese mensili di mantenimento (globalmente, per la famiglia) di euro 2.400 circa; l'importo indicato, sebbene non documentato, va considerato adeguato e non eccedente quello necessario utilizzando come termine di riferimento il dato statistico elaborato dall'Istat con riferimento alle spese medie mensili delle famiglie.

La situazione reddituale, al netto delle somme occorrenti per il proprio mantenimento, non consente all'istante di adempiere regolarmente le obbligazioni contratte per circa euro 92.000 euro.

4. La domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 75 C.C.I.I.:

- il piano con le dichiarazioni dei redditi, le fatture, concernenti i tre anni anteriori;
- una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute.
- gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;

e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

5. Alla domanda è allegata una relazione particolareggiata del Gestore della Crisi avv. F. Suardi, nominato dall'OCC costituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.
- h) la valutazione del comportamento tenuto dal soggetto finanziatore, ovvero se abbia tenuto conto, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

L'OCC risulta aver dato notizia dell'incarico all'agente della riscossione, agli uffici fiscali e agli enti locali territorialmente competenti, i quali hanno fornito le comunicazioni relative all'esistenza di debiti tributari.

6. Non risulta che la parte debitrice, nei cinque anni precedenti alla proposizione della domanda, sia stata esdebitata né che abbia già beneficiato per due volte dell'esdebitazione.

7. Stando alla ricostruzione compiuta dal Gestore della Crisi, la situazione di sovraindebitamento della proponente non risulta essere stata determinata da *colpa grave, malafede o frode*. A tal fine va premesso che non risulta che la debitrice abbia condotto uno stile di vita *sproporzionato* rispetto alle proprie capacità reddituali o compiuto atti di dissipazione o comunque connotati da frode.

Risulta che la situazione di sovraindebitamento ha avuto origine dall'attività imprenditoriale svolta in seno alla Società ██████████, dapprima Società a Responsabilità limitata, in cui lo stesso rivestiva la qualifica di amministratore unico, e successivamente,

a partire dal 14/2/2014, trasformata in società in accomandita semplice, ove rivestiva la qualifica di socio accomandatario.

La predetta società, operava nel settore dell'installazione degli impianti elettrici e costruzioni, e come molte altre del settore in quel periodo, aveva iniziato a investire soprattutto nel settore delle energie rinnovabili, allora settore promettente e in pieno sviluppo, grazie alla presenza di notevoli agevolazioni e finanziamenti pubblici.

In pochi anni, infatti, l'attività delle rinnovabili, cresceva velocemente, fino a raggiungere un fatturato superiore al milione di euro.

Le difficoltà iniziarono a manifestarsi alcuni anni più tardi, nel 2013, a causa di crediti inesigibili di rilevante importo (circa 700.000 euro) che non consentirono all'azienda di onorare gli impegni finanziari nel frattempo assunti, mettendola in seria crisi.

Nel 2014 il ricorrente tentò invano di risanare l'impresa, coinvolgendo gli allora dipendenti della Società: l'operazione avrebbe dovuto prevedere la trasformazione della s.r.l. in s.a.s., con l'ingresso dei dipendenti della società come soci accomandanti, che, in cambio dell'acquisizione della quota, avrebbero dovuto garantire pro quota un finanziamento, presso la Bcc Castagneto Carducci, che avrebbe azzerato le passività finanziarie pregresse e avrebbe immesso in azienda la liquidità necessaria per far ripartire l'attività con nuovi ordini e commesse.

Tuttavia, trasformata la s.r.l. in s.a.s., con socio accomandatario il ricorrente, e soci accomandanti i sei ex dipendenti della s.r.l., dopo appena un anno, divergenze di vedute tra i nuovi arrivati e il De Logu, accompagnate dal rifiuto dei soci accomandanti di prestare la garanzia promessa per il predetto finanziamento, portarono alla fuoriuscita dalla compagine sociale di tutti gli ex dipendenti/soci accomandanti.

Venuta meno la pluralità dei soci, si procedeva allo scioglimento della s.a.s., con conseguente cancellazione dal Registro Imprese il 18/02/2016 per "mancata ricostituzione della pluralità dei soci",

De Logu, avviava in tali condizioni, la liquidazione dell'attività, tramite la dismissione dei beni aziendali (mezzi e attrezzature), e, non riuscendo a far fronte a tutti i pagamenti pendenti, ricorreva alla dismissione dei beni personali, tra cui il proprio appartamento e varia liquidità.

Grazie a tali risorse il De Logu riusciva a far fronte alla gran parte dei debiti aziendali, con esclusione delle esposizioni debitorie descritte nella presente relazione ed oggetto di istanza di ammissione alla procedura di concordato, derivanti dalla notifica di cartelle e avvisi da parte dell'Agenzia delle Entrate successive alla chiusura dell'azienda. La gran

parte delle cartelle inserite nell'estratto debitorio sono state iscritte a ruolo dal 2017, quando l'operazione di ripianamento dei debiti "privati" e, maggiormente incombenti, a causa di possibili imminenti azioni recuperatorie che avrebbero aggravato ulteriormente l'esposizione debitoria, era praticamente terminata (la vendita della casa del De Logu risale all'ottobre 2015).

Tali fattori riconducono la genesi del sovraindebitamento nell'ambito della *colpa lieve*, irrilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta.

Reputa il Tribunale che nella vigenza del CCII come già in applicazione dell'art. 7, secondo comma, lett. *d ter*), L. 3/2012, aggiunto dal D.L.137/2020 convertito con modificazioni nella Legge 176/2020, *discrimen* tra "colpa lieve" e "colpa grave" debba essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale è richiesto di agire secondo regole di diligenza che devono guidare *l'homo eiusdem condicionis ac professionis*: va pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza.

La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all'OCC) trova allora il suo *focus* nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari.

Sussistono pertanto tutti i presupposti per l'apertura della procedura.

Non deve procedersi alla nomina del commissario giudiziale, in assenza di una richiesta del debitore e non sussistendo le altre ipotesi previste dall'art. 78 c. 2 bis C.C.I.I. non essendovi necessità – almeno allo stato - di disporre le misure protettive di cui all'art. 78 c. 2 lett. d) C.C.I.I., visto che il creditore non risulta essere proprietario di alcun bene.

P. Q. M.

Dichiara aperta la procedura di concordato minore di **ALESSIO DE LOGU** (C.F.DLGLSS78C24E625T) e, per l'effetto:

- **dispone** la pubblicazione del presente decreto nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del Gestore della Crisi;
- **dispone** la comunicazione a tutti i creditori entro venti giorni, a cura del gestore della crisi, della proposta, accompagnata dalla relazione particolareggiata del gestore della crisi, e di questo decreto.
- **assegna** ai creditori termine di gg. 30, decorrenti dalla comunicazione di cui al punto precedente, entro il quale far pervenire al gestore della crisi, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1 co. 1 ter del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al d.l.vo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
- **avverte** i creditori che, in mancanza della comunicazione nel termine assegnato, si intenderà prestato il consenso alla proposta (art. 79 c. 3 CCII);
- **onera** i creditori di indicare, nella comunicazione all'OCC, l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato al quale ricevere tutte le comunicazioni, avvisando che in mancanza i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria.

Dispone che il gestore della crisi:

- entro 15 gg. dalla scadenza del termine assegnato ai creditori riferisca a questo giudice in merito alle contestazioni ricevute e al raggiungimento della maggioranza richiesta dall'art. 79 CCII;
- nel medesimo termine, ove sia mancata l'adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria e l'adesione sia determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di quell'articolo 79 c. 1 CCII, il gestore della crisi depositerà specifica relazione indicando se la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria sia o meno conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e al Gestore della Crisi.

Così deciso in Livorno il 18/04/2024.

IL GIUDICE
dott. Gianmarco Marinai